



Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Ufficio federale dell'energia UFE

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Parere sugli impianti fotovoltaici isolati

03.07.2012

1. Situazione iniziale

Uno degli elementi fondamentali su cui si basa la strategia energetica 2050 della Confederazione è il potenziamento della produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Tra esse, l'energia fotovoltaica avrà un ruolo fondamentale e verrà promossa mediante la semplificazione delle procedure di autorizzazione degli impianti fotovoltaici sulle costruzioni esistenti (revisione in corso dell'art. 18 della legge federale sulla pianificazione del territorio, LPT). Inoltre, ultimamente la Confederazione è stata sempre più frequentemente chiamata a esprimere la sua posizione circa l'autorizzazione di impianti isolati. Il presente documento riflette la posizione degli Uffici federali direttamente interessati (ARE, UFAM, UFE e UFAG).

2. Margine di potenziamento del fotovoltaico

La Strategia energetica 2050 parte dal presupposto che le superfici potenzialmente disponibili per impianti fotovoltaici su impianti infrastrutturali esistenti siano sufficienti per produrre la quota prevista di energia solare. Il potenziale tecnico delle superfici edificate idonee per gli impianti fotovoltaici in Svizzera corrisponde a circa 15-18 TWh all'anno. Ci si può aspettare che fino al 2050 venga utilizzata una quota pari a 10 TWh all'anno. Questo potenziale, inoltre, pone relativamente pochi problemi ed è quindi realizzabile a breve termine. Secondo una valutazione dell'Ufficio federale della cultura, le limitazioni dovute a questioni di protezione degli insediamenti e dei monumenti riguardano al massimo il 5 per cento di tutti gli edifici. Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici senza vincoli di ubicazione, la priorità dovrebbe essere data ai grandi impianti installati sui tetti di imponenti costruzioni (edifici industriali, supermercati, stabili amministrativi) situate nelle zone industriali e commerciali, così come a tutte le (nuove) costruzioni che si trovano nelle aree di recente edificazione, in modo da poter sfruttare in primo luogo un potenziale considerevole e non problematico.

Attualmente ogni anno vengono prodotti circa 120 GWh di energia solare, il che significa che viene sfruttato meno dell'1 per cento del potenziale tecnico delle superfici edificate. Il potenziale a disposizione per gli impianti fotovoltaici all'interno delle zone edificabili è pertanto ancora molto cospicuo.

Le superfici che si trovano nelle zone insediative hanno inoltre il vantaggio di essere già collegate agli impianti infrastrutturali essenziali (accessibilità, trasporto di energia). Per questi motivi, il potenziamento dovrà essere accelerato prioritariamente nelle aree edificabili e sulle costruzioni esistenti al di fuori delle aree edificabili (ad es. edifici agricoli).

Nell'ottica della produzione energetica, gli impianti fotovoltaici isolati hanno ragion d'essere se apportano benefici notevolmente superiori rispetto agli impianti situati sulle costruzioni esistenti, ad esempio se garantiscono una buona produzione di energia elettrica anche nei mesi invernali. È il caso, soprattutto, degli impianti che si trovano ad altitudini elevate. In tali zone, però, mancano le infrastrutture di collegamento e gli impianti fotovoltaici entrano spesso in conflitto con la protezione della natura e del paesaggio. L'utilizzazione di queste zone è, pertanto, problematica per motivi economici ed ecologici e l'installazione di tali impianti può richiedere tempi piuttosto lunghi.

Finché sulle costruzioni e sugli impianti esistenti rimane un sufficiente margine di potenziamento del fotovoltaico, quest'ultimo deve essere sfruttato prioritariamente.



3. Territorio e ambiente

Gli impianti fotovoltaici isolati hanno delle conseguenze non sottovalutabili sul territorio e sull'ambiente e, in molti casi, non sono conciliabili con gli interessi agricoli, ecologici o paesaggistici. In particolare, gli impianti sui terreni coltivati e sulle aree privilegiate di particolare importanza ecologica (ad es. prati secchi) generano conflitti di utilizzazione e sono in contrasto con un'utilizzazione del suolo parsimoniosa e sostenibile. Inoltre, gli impianti fotovoltaici, a differenza delle centrali idroelettriche, non devono essere necessariamente installati al di fuori delle aree edificabili e degli edifici esistenti. Gli impianti situati sulle costruzioni possono produrre una quantità di energia comparabile a quella degli impianti situati su altre superfici.

Per le ragioni summenzionate, gli impianti fotovoltaici isolati possono essere ammessi solo in casi eccezionali.

4. Questioni inerenti al diritto di pianificazione e costruzione

Come già esposto, l'ubicazione vincolata di impianti fotovoltaici isolati al di fuori delle zone edificabili è data soltanto in casi rarissimi. Qualora venga preso in considerazione un impianto fotovoltaico isolato all'esterno delle zone edificabili, si renderà necessaria una pianificazione dell'utilizzazione straordinaria, secondo l'articolo 18 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). Potrebbe inoltre rivelarsi opportuno disciplinare la questione nei piani direttori cantonali.

Per quel che concerne la necessità di una procedura di autorizzazione di costruzione e le prescrizioni relative agli impianti solari sulle costruzioni e sugli impianti esistenti, la revisione dell'articolo 18 LPT è a buon punto (numero dell'affare delle Camere federali: 10.019). L'obiettivo è quello di continuare a semplificare considerevolmente le possibilità di installazione di impianti solari integrati in edifici e impianti esistenti.

Gli impianti fotovoltaici isolati devono essere disciplinati nei piani d'utilizzazione e, qualora si volesse procedere in via eccezionale alla loro installazione, dovrebbero essere oggetto dei piani direttori cantonali.

Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE

Dr. Maria Lezzi
Direttrice

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Dr. Bruno Oberle
Direttore

Ufficio federale dell'energia UFE

Dr. Walter Steinmann
Direttore

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

Dr. Bernard Lehmann
Direttore